

**Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA (VA). Richiesta di Chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'art .19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006. Pratica 20/200573 Progetto Ripristino ambientale area di scavo. Richiedente DAS srl. Nota di data 18.09.2020. Riscontro alle osservazioni del comune di Civitaluparella.**

Con riferimento alle Osservazioni del Comune di Civitaluparella di cui alla nota. 2965 dd.23.08.2020 questa società evidenzia quanto segue:

**Osservazioni n.1), n.3) e n.4).** Con le menzionate osservazioni l'amministrazione di Civitaluparella evidenzia che l'asserito scavo sia stato svolto su terreni non in disponibilità della ditta sin dal 2013.

Quanto rappresentato dal Comune **non corrisponde al vero.**

Detta area è in disponibilità della ditta in forza del titolo concessorio dd. 01.12.2003 Rep. N. 122 (**doc. n. 1**), che comprende altresì le particelle in **C.T. di Civitaluparella al fgl 33 n. 1471 e 1474** oggetto dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare detta concessione all'art. 2 prevede che il comune di Civitaluparella su richiesta del concessionario, ora DAS srl, è tenuto a concedere eventuali proroghe autorizzate dalla Regione nel caso in cui entro il termine stabilito non sia stato possibile completare il progetto autorizzato.

Ed invero, in ragione del sequestro penale giudiziario emesso in data 2012 nell'ambito del procedimento penale r.g.n. 697/2012 Tribunale di Lanciano, conclusosi definitivamente con sentenza di assoluzione della Corte d'Appello nr. 1859 del 30/11/2017 (**doc. n. 2**) alla **DAS Srl è stato incolpevolmente inibita la prosecuzione ed ultimazione dell'attività estrattiva, e del conseguente ripristino ambientale, nel termine di 10 anni assegnato dalla concessione.**

Il successivo art. 5 prevede altresì un canone annuo di concessione per le superfici che si andranno ad occupare per il deposito di materiali e transito di automezzi ovvero quelle attività diverse dall'estrazione ed a questa comunque complementari, quali i piazzali di deposito e transito dei mezzi d'opera, si esterne all'area di coltivazione della cava, ma comunque svolte all'interno delle particelle concesse con il menzionato contratto di concessione di terre civiche.

Sulla proroga dell'attività estrattiva ed il susseguente atto di diniego si è espresso il Comune di Civitaluparella con Determina n. 43 dd.19.09.2020 impugnata congiuntamente

agli atti allegati alle osservazioni prodotte, innanzi il TAR Pescara con ricorso sub RG 467/2020, ad oggi **sub judice**.

Allo stato l'Amministrazione Comunale **contesta il diritto della DAS Srl a rilascio della proroga dell'attività estrattiva**, non menzionando la determina né i termini, né le modalità per **il rientro nel possesso** delle aree concesse in capo al Comune, ne facendo alcun riferimento ai piazzali di deposito dove giace il materiale già estratto o i piazzali di manovra, qual' era la destinazione dell'area che qui interessa.

**Per tale ragione la posizione giuridica della ditta concessionaria è pienamente tutelata da un possesso qualificato** (in regime concessorio seppur, a giudizio del concedente, cessato) **e quindi meritevole di tutela giuridica anche, e soprattutto, ai fini del conseguimento del consenso da parte della Regione Abruzzo al progetto di risanamento a sanatoria cui si riferisce l'istanza.**

In buona sostanza il sito permane in capo al concessionario fino all'avvenuta riconsegna del compendio minerario all'amministrazione concedente, ovvero al nuovo concessionario, **come espressamente previsto dagli artt. 35 e 36 del RD 1443/1927**, regime che trova piena applicazione anche per i siti estrattivi, per l'esplicito rinvio al titolo II del menzionato Regio Decreto disposto dall'art 45 dello stesso.

Con riferimento alle attività che può porre in essere la DAS srl in forza di tale legittimo possesso, vi è con certezza l'adempimento degli obblighi imposti dall'autorità amministrativa, quale **possessore, legittimo e qualificato detentore** dell'area fino all'atto di riconsegna.

Il progetto proposto ed assoggettato a procedura di V.A. **interessa infatti un ripristino dello stato dei luoghi prescritto dall'autorità in occasione della conferenza dei servizi Regione Abruzzo dd. 24.07.2018.**

Pertanto, allo stato, la ditta richiedente è nella disponibilità dell'area ai fini della realizzazione del ripristino ambientale, che non comporta svolgimento di alcuna attività estrattiva.

**Osservazione n. 5) e n. 12)** Sotto tale profilo il Comune obietta che il materiale per l'occorrente intervento di ripristino, proverrebbe dall'attigua cava, per cui allo stato non è stata disposta la proroga dell'attività di estrazione.

Sul punto si precisa che **la natura del materiale di riporto che si intende utilizzare per il completamento delle operazioni di riprofilatura dell'area è quella di terreno vegetale e non certo da prelievo di materiale di estrazione.**

Aggiungasi che il materiale impiegato anzitempo per la realizzazione del piazzale di movimentazione, nel quale è ricompreso il perimetro dell'area oggetto di odierna V.A., è stato realizzato con materiale proveniente dai lavori di estrazione svolti in precedenza, **durante la vigenza del titolo autorizzativo**, ed allo stato semplicemente in deposito nel sito estrattivo.

Parimenti, qualora fosse necessario, sono comunque disponibili in siti comprensoriali le terre e rocce da scavo derivanti dai **lavori della fondovalle Sangro** i cui cantieri sono in prossimità del luogo oggetto dell'intervento di risanamento di cui al presente progetto.

**Osservazione n. 6)** Con riferimento all'asserita illegittima opera di demolizione dello sperone roccioso, quanto rappresentato dal comune non corrisponde al vero.

Ed invero è stata emessa dal Tribunale Penale di Lanciano **Sentenza nr. 369/20 dd. 10.12.2020 – di piena ASSOLUZIONE Sig.ri ALIMONTI Emidio e Guido e FICCA Mariano.**

I richiami formulati dall'Amministrazione Comunale, sui fatti fondanti i motivi di diniego degli atti gravati (determina di dissenso nr. 2789 del 05.05.2020, parere urbanistico sfavorevole nr. 2790 del 05.05.2020, diniego autorizzazione paesaggistica d.d. nr. 2791 del 05.08.2020, memoria procedimentale del 05.05.2020 prot. 2792 e determina uff. urbanistico nr. 43 del 19.09.2020), con riguardo all'abbattimento di uno sperone roccioso sono **stati definitivamente accertati come insussistenti dal Tribunale di Lanciano con sentenza nr. 369/2020.**

Detti atti fanno esplicito e reiterato richiamo, ai fini del diniego della proroga, alla pendenza del procedimento penale a carico dei summenzionati imputati (rispettivamente legale rappresentante, in carica e precedente, e Sindaco) per violazione degli artt. 323 c.p. ed art. 54/comma 2 D.Lgs. 267/2000 e sul punto è intervenuta la sentenza 369/2020 dd.10.12.2020, che si deposita (**doc. n. 3**), che ha **assolto gli imputati perché il fatto non sussiste in relazione all'asserita "illegittima demolizione" dello sperone di roccia**, da cui invece emerge la piena legittimità della condotta e dell'intervento di messa in sicurezza.

Da quanto accertato è di tutta evidenza che il fondare parte delle osservazioni su tal fatto – all'epoca in corso di accertamento e per cui è intervenuta la piena assoluzione- è del tutto inconferente, in quanto la **“questione” sperone di roccia esula totalmente dal contesto del progetto di ripristino ambientale** oggetto di valutazione in questa sede, come ribadito anche dal giudice Penale.

Tra l'altro l'amministrazione ha considerato tale fatto in se elemento di positiva valutazione (cfr. delib. G.M. 81 dd. 28.11.2011 mai revocata) esprimendosi addirittura favorevolmente non alla mera proroga ma all'ampliamento della cava anche in relazione alla presenza dello sperone poi demolito.

**Osservazione n. 7), 8), 9), 10) e 11) e 13)**, Anche in questo caso i fatti rappresentati non corrispondo alla realtà. Il progetto di ripristino ambientale oggetto di valutazione riguarda **un intervento di risanamento prescritto dall'autorità amministrativa**, come su specificato ed allo stato confinante con area in disponibilità della ditta in forza della concessione nei termini e nei limiti su esposti, il cui diniego della proroga è *sub iudice*, ed un progetto di ampliamento che non ha mai avuto seguito istruttorio.

Non vi è cumulo ed il **risanamento in sé del piazzale è atto dovuto ed a tale intervento è preordinato il progetto in fase di V.A, senza che vi sia alcuna ulteriore attività estrattiva richiesta all'esterno del perimetro di cava autorizzata.**

Ciò posto dette osservazioni sono totalmente inconferenti fondandosi su di una mera ricostruzione di ipotesi prive di riscontro agli atti.

**Osservazione n. 14)** Con riferimento a quest'ultima si rappresenta che il progetto attiene un **ripristino ambientale dello stato dei luoghi**, finalizzato quindi al soddisfacimento dell'interesse generale di tutela ambientale di cui la stessa amministrazione rappresenta nel complesso la necessità.

Allegati:

- 1) Concessione sottoscritta tra il Comune di Civitaluparella e la SAD Srl / DAS Srl in data 01.12.2003 rep. 122;
- 2) Sentenza Corte d'Appello dell'Aquila nr. 1859 depositata in data 30.11.2017;
- 3) Sentenza Tribunale di Lanciano nr. 369 depositata in data 10.12.2020

Civitaluparella, li 29.1.2021

D.A.S. S.r.l.  
L'Amministratore  


Registrato a LANCIANO

il 4 DIC. 2003

al N. 1452/1 Serie I

nell'interesse di Comune

Comune di Civitaluparella

Esatta € 154,83

Cassa Comunale di Risparmio

quattro 1193

Rep. n. 122

REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI CIVITALUPARELLA  
 PROVINCIA DI CHIETI



CONCESSIONE DI TERRE CIVICHE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA E RECUPERO  
 AMBIENTALE DAL COMUNE DI CIVITALUPARELLA ALLA DITTA SAD SRL

L'anno 2003, il giorno 01 (UNO) del mese di DICEMBRE nella sede comunale sono comparsi davanti a me Dr. Domenico Acconcia Segretario Comunale di Civitaluparella:

- Il Sig. Peschi Antonio nato a Lanciano il 14/11/1965 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore in nome e per conto del Comune che rappresenta (Cod. Fisc. Del Comune 81002250694);
- La Società SAD Srl con sede in località Foce del Comune di Rapino (CH) Partita IVA 00112650692, rappresentata dal Sig. Alimonti Emidio nato a Guardiagrele il 07/09/1946 ed ivi residente in Via Occidentale 150 (Cod. Fiscale LMNMDE46P07E243K)
- Detti componenti della cui identità e capacità sono certo rinunciano liberamente e spontaneamente all'assistenza dei testimoni con il mio consenso

## PREMESSO

- Che in data 25/10/2000 la Ditta SAD Srl ha chiesto al Comune di Civitaluparella la disponibilità di aree per utilizzare l'ampliamento ed il definitivo recupero ambientale della Cava di calcare in località Ristretta;
- Che con delibera n. 5 del 07/03/2001 il Consiglio Comunale di Civitaluparella, ha accolto l'istanza della Ditta SAD Srl ed ha autorizzato il Sindaco ad inoltrare richiesta di mutamento di destinazione d'uso alla Regione Abruzzo;
- Che con ordinanza dirigenziale DH7/668 del 18/07/2001, il Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste - Ufficio Tratturi ed usi civici della Regione Abruzzo - ha disposto l'assegnazione delle particelle 1473, 1474 e 1471 (ex 1205) del foglio n. 33 del Comune di Civitaluparella alla categoria "A" ed ha autorizzato il Comune di Civitaluparella a concedere le terre civiche, come sopra specificate, per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della SAD Srl;
- Che con delibera n. 5 del 23/05/2002 il Consiglio Comunale di Civitaluparella ha recepito il Piano Regionale Paesistico con la richiesta di variare la zona interessata all'attività estrattiva da zona A1 a B1;
- Che il Consiglio Regionale nella seduta del 19/12/2002 con verbale n. 85/20 approvava il recepimento del Piano Regionale Paesistico del Comune di Civitaluparella con la variante della zona interessata alla attività estrattiva da zona A1 a B1;
- Che la Ditta SAD S.r.l. ha predisposto un Progetto Esecutivo di escavazione e recupero ambientale, presentato al Comune di Civitaluparella il 20/12/2001 che ha ottenuto tutti i pareri previsti dalla normativa vigente;

- Che in data 04/07/2003 prot. n° 2064 la conferenza di servizio della Direzione Attività Estrattive della Regione Abruzzo ha espresso parere favorevole alla coltivazione della cava in località "Ristretta";
- Che in data 10/09/2003 con Determinazione n. 79 il Servizio Attività estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo ha concesso l'Autorizzazione alla coltivazione della cava in località "Ristretta";
- Che in data 24/09/2003 il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Civitaluparella ha espresso parere favorevole ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 13/02/2003;
- Che si è quindi nelle condizioni di stipulare l'atto di concessione,

Tutto quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

### SI CONVIENE

ART. 1 Il Comune di Civitaluparella concede alla Ditta SAD Srl l'uso dei terreni di cui alle particelle 1473, 1474 e 1471 (ex 1205) del foglio 33 del Comune di Civitaluparella, per l'esecuzione delle opere connesse all'esercizio di attività estrattiva e finalizzate al definitivo recupero ambientale dei luoghi di cui al progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 04/07/2003 e della successiva determinazione n. 79 del 10/09/2003 del servizio attività estrattive, cui si fa integrale riferimento.

ART. 2 La concessione del terreno è disposta per il tempo necessario alla conclusione del progetto prevista in anni 10 (dieci).

Il Comune su richiesta della SAD Srl è tenuto a concedere eventuali proroghe autorizzate dalla Regione nel caso in cui entro il termine stabilito dal precedente comma non sia stato possibile ultimare le opere previste in Progetto.

ART. 3 La Ditta SAD Srl si impegna ad eseguire i lavori di escavazione e sistemazione ambientale e territoriale previste nel progetto assentito, ed in conformità alle disposizioni impartite dagli Enti che hanno partecipato all'iter autorizzativo; a garanzia della corretta esecuzione ha prodotto Fidejussione per € 300.000,00 (trecentomila/00) a favore della Regione Abruzzo (polizza n. 190/71/955078 del 25/09/2003 Compagnia Assicurativa Vittoria Assicurazioni).

ART. 4 Il prezzo pattuito per il diritto di escavazione ed asportazione del materiale lapideo viene stabilito in € 0,55 (zero/55) il mc. Misurato in banco, con riferimento alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Attività Estrattive attualmente vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della L.R. 14/09/1999 n. 68, come disposto dalla giunta Regionale Uffici Usi Civici nell'ordinanza di concessione n. DH7/668 del 18/07/2001 al punto 3 lettera A.

ART. 5 Il canone annuo di concessione per le superfici che si andranno ad occupare per il deposito di materiali e transito di automezzi viene stabilito in € 250,00 (Duecentocinquanta/00).

ART. 6 La Ditta SAD Srl si impegna ad estrarre ed asportare un quantitativo di materiale calcareo; misurato in banco, non inferiore a mc. 20.000 (Ventimila) per anno e, conseguentemente, si impegna a versare al Comune di Civitaluparella un canone annuo minimo corrispondente a mc. 20.000 (Ventimila), anche in mancanza di effettiva estrazione; in quest'ultimo caso la SAD Srl ha diritto di recuperare negli anni successivi la quota di materiale estratto, senza oneri aggiuntivi.

ART. 7 Le parti concorderanno, mediante rilievo eseguito in contraddittorio, un piano quotato di partenza e procederanno ogni anno al rilievo delle quote risultanti per lo scavo effettuato nel periodo in questione, calcolandosi poi la quantità di materiale scavato dalla differenza tra le quote di partenza e quelle accertate alla fine del periodo di cui sopra.

In caso di disaccordo, salva la normale continuazione dell'attività estrattiva, le parti nomineranno, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla redazione dei dati di rilievo (che a loro volta dovranno essere presentati entro 45 (quarantacinque) giorni dall'inizio delle operazioni relative, un tecnico di fiducia delle parti che deciderà entro 30 (trenta) giorni in merito e senza alcuna possibilità di contestazione.

Le diversità dei computi fino ad un limite massimo di mc. 10.000 (diecimila) saranno composte dai tecnici delle parti dividendo a metà.

La data stabilita per le operazioni di misurazione sarà concordata dalle parti almeno trenta giorni prima.

Le parti provvederanno, ognuna per suo conto, al pagamento delle spese per la redazione del piano quotato di partenza e quelle per i rilievi annuali.

#### ART. 8

Il canone annuo minimo che la SAD Srl si impegna a pagare verrà versato con le seguenti modalità:

- per l'anno 2004 e gli anni successivi il canone annuo minimo viene stabilito in € 10.000,00 (Diecimila/00) da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.

#### ART. 9

Effettuate le misurazioni ed individuato il valore della cubatura annua estratta, il pagamento della differenza (tra la quota minima e quella dovuta) sarà corrisposto dalla SAD Srl al Comune con le seguenti modalità:

- il 50% entro il mese di giugno ed il rimanente 50% entro il mese di ottobre
- il rilievo del materiale estratto dovrà avvenire entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno

#### ART. 10

La Società si impegna a praticare uno sconto del 30% sul prezzo di vendita di qualsivoglia materiale inerte derivante dall'attività estrattiva ai cittadini residenti nel Comune di Civitaluparella per i lavori che si realizzeranno su immobili ricadenti sul territorio comunale di Civitaluparella.

#### ART. 11

Si richiede la registrazione in misura fissa trattandosi di atto soggetto ad IVA.

#### ART. 12


Tutte le spese sono a totale carico della Società.

Ed io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto di cui ho dato lettura alle parti che lo confermano e meco lo sottoscrivono


IL COMUNE



LA SAD Srl



IL SEGRETARIO COMUNALE





REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. ALDO MANFREDI Presidente

Dott.ssa CARLA DE MATTEIS Consigliere

Dott. ARMANDO DE ALOYSIO Consigliere est.

all'udienza del 25 settembre 2017, con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. D. Castellani e con l'assistenza del Cancelliere dott.ssa M. A. Tiriticco ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento instaurato nei confronti di:

ALIMONTI Guido, nato il 21/9/77 a Guardiagrele, ivi residente via Occidentale n. 150.

LIBERO - ASSENTE

Dif. fid. avv. P. Tenaglia del Foro di Lanciano.

D.A.S srl, con sede legale a Civitaluparella, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. M. Minichilli

Dif. fid. avv. M. Minichilli del Foro di Lanciano

PARTE CIVILE:

COMUNE DI CIVITALUPARELLA, in persona del sindaco, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. C. Ruili in Lanciano.

Appellanti il Procuratore della Repubblica e gli imputati avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano in data 4/2/16, con la quale nei confronti dei predetti imputati, in relazione ai reati di cui agli artt. 734 c.p.; 181 D. Lvo 42/04 e 640, 61 n. 7 c.p., veniva pronunciato il seguente dispositivo:

n. 1974/16 R.G.App  
n. 1858 Reg. Sent.  
n. 697/12 R.G.N.R.

Sentenza

in data 25/9/2017

Depositata

Oggi 30-11-17

Il Cancelliere CI

*F. Tiriticco*

Notificato estratto contumaciale in data

Il Cancelliere CI

Divenuta irrevocabile

il 16-1-2018

Il Cancelliere CI

*M. Minichilli*

Trasmesso estratto per esecuzione - comunicazione alla Procura presso il Tribunale - Procura Generale di

in data

Il Cancelliere CI

Redatta Scheda il

Redatta parcella il

Estratto ai carcere di

il

Atti in Tribunale

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica

Visto l'art. 530 comma 1° c.p.p.

ASSOLVE

l'imputato suddetto dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica perché il fatto non sussiste;

Visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti dell'imputato suddetto in ordine al reato di cui al capo C1) in relazione ai fatti contestati fino alla data del 28.2.2008 per intervenuta prescrizione;

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

l'imputato suddetto colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), B1) e C1) della rubrica, quest'ultima limitatamente alle condotte commesse dalla data del 12.1.2010 in poi e per l'effetto, ritenuta la più grave fra gli stessi e considerato più grave il reato di cui al capo C1), lo condanna alla pena complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 165 c.p. e 181 comma 2° D. Lvo n. 42/2004


concede il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla remissione in pristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato, entro il termine di 1 anno dal passaggio in giudicato della sentenza e dispone che copia della sentenza venga trasmessa alla Regione Abruzzo e al Comune di Civitaluparella.

Visto l'art. 322-ter e 640-quater c. p.

dispone

la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie dell'imputato fino all'ammontare di euro 110.000,00 già oggetto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Lanciano in data 5.6.2013, eseguito dalla G. di P. di Lanciano in pari data. Rigetta l'istanza di ulteriore sequestro avanzata dal P.M.

Visto l'art. 240 c.p.



*Scava Conf. Avv. Mimichella*



dispone

la confisca della documentazione sequestrata dal C.F.S. di Chieti in data 6.6.2012 e la definitiva allegazione al fascicolo processuale.

Visti gli art. 60 e 61 D. Lvo n. 231/2001

dichiara

non doversi procedere nei confronti della D.A.S. s.r.l. per intervenuta prescrizione del reato presupposto di cui al capo C1) della rubrica, in relazione alle condotte commesse fino al 28.2.2008;

Visti gli artt. 10 e 24 comma 1° e 2° D. Lvo n. 231/2001

applica

nei confronti della DAS s.r.l., in relazione alle condotte descritte al capo C1) della rubrica commesse dalla data del 12.1.2010 in poi, la sanzione pecuniaria pari a n. 200 quote, del valore di euro 300,00 ciascuna, per complessivi euro 60.000,00;

Visti gli artt. 9 comma 2° lett. c), d) ed e) e 13 D. Lvo n. 231/2001;

applica

nei confronti della D.A.S. s.r.l. a titolo di sanzioni interdittive per un periodo pari a mesi 6: 1) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; 2) l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ovvero la revoca di quelli già concessi dalla pubblica amministrazione; nonché 3) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Visti gli artt. 539 e 540 c.p.p.

condanna

l'imputato e la D.A.S. s.r.l. in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Civitahuparella, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari a euro 110.000,00;

condanna

l'imputato e la D.A.S. s.r.l. in solido alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita che liquida in euro 4.000,00 per onorario ed euro 600,00 per spese forfettarie, oltre a Iva e Cpa come per legge.

## IMPUTATI

ALIMONTI Guido quale legale rappresentante della S.A.D. s.r.l. e, dal 20.10.2008 della D.A.S. s.r.l. (costituita in pari data), con sede in Civitaluparella C.da Pastine n. 1 subentrata alla prima società (anche nelle autorizzazioni ottenute, come da determinazione n. DI3/19 del 25.2.09):

a) del reato p. e p. dall'art. 734 c.p. poiché, nella qualità indicata, mediante escavazioni presso la Cava di calcare in località "Ristretta" di Civitaluparella:

- foglio n. 33 particelle nn. 1471(parte), 1473 (parte), 1474 (parte);

- foglio n. 43 particella n. 31;

in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica (come indicato al capo b) ovvero in difformità dall'autorizzazione paesaggistica (come indicato al capo bl), deturpava e distruggeva la visuale paesaggistica e le bellezze naturali di tale luogo soggetto alla speciale protezione dell'Autorità, essendo stato dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 21.06.1985.

In Civitaluparella, dal 10 settembre 2008 al 5.6.12 (permanenza interrotta dal sequestro in data 6.6.12).

b) del reato previsto dall'art. 181 d.lgs. n. 42/2004, come sanzionato dall'art. 44 lett. c) D.P.R. n.380/2001, per aver eseguito, nella qualità indicata, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, le opere di cui al capo a) senza la prescritta autorizzazione paesaggistica essendo scaduta quella rilasciata il 10.9.03 (unitamente all'autorizzazione ai lavori emessa in pari data con determinazione n. DI3/79 dal direttore di area del servizio attività estrattive e minerarie della Regione Abruzzo, su parere favorevole espresso della Direzione regionale competente con decreto n. 226103 sull'esito della verifica di compatibilità ambientale) di validità quinquennale.

In Civitaluparella, dal 10 settembre 2008 al 5.6.12 (permanenza interrotta dal sequestro in data 6.6.12).

bl) - contestazione alternativa rispetto alla lettera b) nel caso di ritenuta validità della autorizzazione paesaggistica - del reato previsto dall'art. 181 d.lgs. n. 42/2004, come sanzionato dall'art. 44, lett. c), D.P.R. n.380/2001, per aver eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, le opere di cui al capo a) in difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica (ritenuta di durata decennale, pari a quella dell'autorizzazione ai lavori) rilasciata il 10.9.03 con determinazione n. DI3/79 dal direttore di area del servizio attività estrattive e minerarie della Regione Abruzzo - trasferita con determinazione n. DI3/19 del 25.2.09 alla SAD s.r.l. - (su parere favorevole espresso della Direzione regionale competente con decreto n. 226103 sull'esito della verifica di compatibilità ambientale), di cui, dunque, dovevano essere rispettate le prescrizioni anche con riferimento alla autorizzazione paesaggistica.



In particolare:

1. non venivano forniti periodicamente al servizio di sviluppo attività estrattive e minerarie i dati statistici relativi all'attività estrattiva (come previsto dall'art. 7 dell'autorizzazione ai lavori rilasciata il 10.9.03, con determinazione n. DI3/79 citata);
2. non venivano rispettate le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, così come previsto e riportato nel progetto approvato (secondo quanto indicato a pag. 14 della relazione tecnica generale, paragrafo A 5.4 - Suddivisione in lotti di escavazione e riassetto - "...tutto il cantiere estrattivo verrà suddiviso in lotti o fasi coltivate e riambientati in stretta successione...; facente parte integrante dell'autorizzazione rilasciata"). Recupero ambientale non iniziato neanche dopo la revoca del sequestro disposta dal Gip in data 15/17 dicembre 2012 il Gip, subordinatamente all'avvio di tali attività.

In Civitaluparella, da epoca successiva al 2004, fino al 5.6.1,2 (permanenza interrotta dal sequestro in data 6.6.12).

c) del reato p. e p. dagli artt. 81, 640, comma 1 e 2, numero 1), 61 n.7 c.p. perché, nella qualità indicata, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri - diretti a non fare risultare la quantità di materiale lapideo effettivamente estratto -, consistiti:

- nel non fornire periodicamente i dati statistici relativi all'attività estrattiva, come previsto dall'art. 7 dell'autorizzazione ai lavori rilasciata il 10.9.03, con determinazione n. DI3/79 dal direttore di area del servizio attività estrattive e minerarie della Regione Abruzzo;
- nel non avere effettuato annualmente in contraddittorio il rilievo delle quote risultanti per lo scavo effettuato nel periodo in questione rispetto alle quote di partenza, al fine di calcolare la quantità di materiale effettivamente scavato, come previsto dall'art. 7 dall'atto datato 1 dicembre 2003, rep. n. 122, contratto di concessione di terre civiche per l'attività estrattiva e recupero ambientale;
- nell'aver corrisposto annualmente esclusivamente gli importi minimi previsti: dall'art. 6 dell'atto datato 1 dicembre 2003, rep. n. 122, suindicato; importo individuato nell'escavazione minima di mc. 20.000 anche in mancanza di effettiva estrazione (pari a 0,55 al mc., misurato in banco, come previsto dall'art. 4) e, comunque, in 10.000,00 (art. 8); dall'art. 3 della convenzione tra il comune di Civitaluparella e la ditta SAD s.r.l. approvata in data 18 aprile 2007, con atto n. 14 della G.C. di Civitaluparella; importo indicato in euro 21.049,00 che la ditta si impegnava a versare annualmente per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
- nel fare così apparire come estratto annualmente esclusivamente un quantitativo di materiale lapideo tale da non superava l'importo minimo obbligatoriamente dovuto per ciascun anno. Precisamente faceva apparire come estratti complessivamente mc. 320.445,00 di materiale lapideo

(risultanti dall'importo versato pari a euro 116.250,00, calcolato sulla base dell'importo unitario dovuto di 0,55/mc. ai sensi dell'art. 4 atto dell'1.12.2003 citato); laddove erano stati estratti complessivamente non meno di mc 700.000, con una differenza di mc. 379.555,00 (700.000,00 - 320.445,00);

inducendo in errore il Comune di Civitaluparella sulla reale quantità del materiale lapideo estratto, procurava a sé un ingiusto profitto non inferiore a complessivi euro 208.755,00 pari alla differenza tra l'importo corrisposto al comune di Civitaluparella (176.245,00) e quello dovuto, per il prezzo pattuito a mc. in concessione di 0,55. Precisamente: mc. 700.000 effettivamente estratti, meno mc. 320.445,00 indicati sulla base dell'importo corrisposto; risultano mc. 379.555,00 non pagati pari alla somma indicata (379.555,00 x 0,55). Precisamente, corrispondeva i seguenti importi invece di quelli dovuti:

atto di concessione del 1° dicembre 2003

- 1) Reversale di incasso n. 170 del 02/11/2005 euro 21.000,00;
- 2) Reversale di incasso n. 47 del 05/04/2006 euro 11.000,00 (di cui euro 1.000,00 di canone);
- 3) Reversale d'incasso n. 40 del 21/02/2007 euro 10.000,00;
- 4) Reversale d'incasso n.76 del 28/02/2008 euro 10.000,00;
- 5) Reversale d'incasso n. 5 del 12/01/2010 euro 10.000,00;
- 6) Reversale d'incasso n. 151 del 21/05/2010 euro 10.000,00;

delibera della G.C. n. 14 del 18/04/2007

- 1) Reversale d'incasso n.224 del 08/10/2007 euro 21.049,00;
- 2) Reversale d'incasso n.239 del 29/08/2008 euro 21.049,00;
- 3) Reversale d'incasso n. 116 del 03/06/2009 euro 21.049,00;
- 4) Reversale d'incasso n.343 del 11/11/2010 euro 21.049,00;
- 5) Reversale d'incasso n. 300 del 06/12/2011 euro 21.049,00;

con corrispondente danno di rilevante entità per il Comune di Civitaluparella.

In Civitaluparella, condotte consumate alla data del versamento delle somme suindicate.

nonché ai fini della responsabilità amministrativa per reati, prevista dal d.lgs. n. 231/2001 nei confronti di:

D.A.S. s.r.l. con sede legale in Civitaluparella (CH) contrada Pastine 1 (REA 164905 (capitale euro 146.000,00), in persona del legale rappresentante, società subentrata alla S.A.D. s.r.l. dal 20.10.97 per "scissione":

- 1) Presidente del Consiglio d'Amministrazione, "rappresentante dell'impresa", attualmente ALIMONTI Guido nato a Guardiagrele il 21.9.1977;



ente incolpato per l'illecito di cui agli artt. 1, 5, comma 1 lett. a), 10, 24, commi 1 e 2, d.lgs. n. 231/2001 perché:

ALIMONTI Guido nelle qualità in precedenza indicate (legale rappresentante della SAD srl e, dal 20.10.08 della D.A.S. srl (costituita in pari data), perciò persona di cui all'art.5, lett. a) d.lgs. n. 231/2001, poneva in essere il reato di cui al capo c), commesso nell'interesse e a vantaggio della società. Con l'aggravante di cui all'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 avendo, in seguito alla commissione del delitto di cui al capo c), l'ente conseguito un profitto di rilevante entità, con conseguente danno di particolare gravità per il Comune di Civitaluparella.

Ai fini dell'applicabilità delle sanzioni interdittive (art. 13 d.lgs. cit.) si contesta che l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e che il reato è stato commesso da soggetto in posizione apicale; si tratta, inoltre di illeciti reiterati nel tempo.

In Civitaluparella, condotte consumate alla data del versamento delle somme suindicate al capo c).

Contestazione alternativa [effettuata dal P. M. all'udienza del 19.10.2015] qualora si ritenga che gli importi dovuti ai sensi dell'art. 3 della convenzione tra il comune di Civitaluparella e la ditta S.A.D. s.r.l. approvata in data 18 aprile 2007, con atto n. 14 della G.C. di Civitaluparella (importo indicato in 21.049,00 che la ditta si impegnava a versare annualmente per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) dovesse essere comunque versato dalla DAS srl, indipendentemente dalla quantità di materiale estratto (quale contributo alla spesa necessaria per la realizzazione di interventi e di infrastrutture atte a mitigare l'impatto dell'opera estrattiva sul territorio) - contestazione alternativa disposta nei confronti dell'imputato ALIMONTI Guido e della ditta D.A.S. s.r.l. ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

cl) del reato p. e p. dagli artt. 81, 640, comma 1 e 2 numero 1) e 61 n. 7 c. p. perché, nella qualità indicata, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri - diretti a non fare risultare la quantità di materiale lapideo effettivamente estratto -, consistiti:

- nel non fornire periodicamente i dati statistici relativi all'attività estrattiva, come previsto dall'art. 7 dell'autorizzazione ai lavori rilasciata il 10.9.03, con determinazione n.DI3/79 dal direttore di area del servizio attività estrattive e minerarie della Regione Abruzzo;
- nel non avere effettuato annualmente in contraddittorio il rilievo delle quote risultanti per lo scavo effettuato nel periodo in questione rispetto alle quote di partenza, al fine di calcolare la quantità di materiale effettivamente scavato, come previsto dall'art. 7 dall'atto datato 1 dicembre 2003, rep. n. 722, contratto di concessione di terre civiche per l'attività estrattiva e recupero ambientale;
- nell'aver corrisposto annualmente esclusivamente gli importi minimi previsti dall'art. 6 dell'atto datato 1 dicembre 2003, rep. n. 122, suindicato; importo individuato nell'escavazione minima di mc.

20.000 anche in mancanza di effettiva estrazione (pari a 0,55 al mc., misurato in banco, come previsto dall'art. 4) e, comunque, in euro 10.000,00 (art. 8);

nel fare così apparire come estratto annualmente esclusivamente un quantitativo di materiale lapideo tale da non superare l'imporlo minimo obbligatoriamente dovuto per ciascun anno.

Precisamente, faceva apparire come estratti complessivamente mc. 320.445,00 di materiale lapideo (risultanti dall'importo versato pari a euro 176.250,00, calcolato sulla base dell'importo unitario dovuto di euro 0,55 al mc. ai sensi dell'art. 4 atto 1.12.2003 citato); laddove erano stati estratti complessivamente non meno di mc. 700.000, con una differenza di mc. 379.555,00 (700.000,00 - 320.445,00);

inducendo in errore il Comune di Civitaluparella sulla reale quantità del materiale lapideo estratto, procurava a sé un ingiusto profitto non inferiore a complessivi euro 313.000,00, pari alla differenza dell'importo corrisposto al comune di Civitaluparella (euro 72.000,00):

- 1) Reversale di incasso n. 170 del 02/11/2005 euro 21.000,00;
- 2) Reversale di incasso n. 47 del 05/04/2006 euro 11.000,00 (di cui euro 1.000,00 di canone);
- 3) Reversale d'incasso n. 40 del 21/02/2007 euro 10.000,00;
- 4) Reversale d'incasso n. 76 del 28/02/2008 euro 10.000,00;
- 5) Reversale d'incasso n. 5 del 12/01/2010 euro 10.000,00;
- 6) Reversale d'incasso n. 151 del 21/05/2010 euro 10.000,00;

e quello dovuto, per il prezzo pattuito a mc. in concessione di euro 0,55. Precisamente: mc. 700.000 effettivamente estratti, meno mc. 130.909,09 desunti dall'importo corrisposto (euro 72.000,00 diviso 0,55-prezzo a mc.), risultano mc. 569.090,9 non pagati pari alla somma indicata (569.090,09 x 0,55:313.000,00), con corrispondente danno di rilevante entità per il Comune di Civitaluparella.

In Civitaluparella, condotte consumate alla data del versamento delle somme suindicate.



## CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero conclude ribadendo le proprie richieste, ovvero riportandosi all'appello del P.M ed alle sue conclusioni.

Il difensore della parte civile conclude ribadendo le proprie richieste, ovvero riportandosi alle note difensive ed alle conclusioni, e depositando nota spese.

I difensori dell'imputato Alimonti e della DAS srl concludono chiedendo l'assoluzione dei predetti.

## FATTO E DIRITTO

Con sentenza del Tribunale di Lanciano, emessa in data 4/2/2016, Alimonti Guido, in qualità di legale rappresentante della S.A.D srl e, dal 20/10/2008, della D.A.S srl, subentrata alla prima società, veniva riconosciuto colpevole dei reati previsti dagli artt. 734 c.p, 181 D. L.vo n. 42/04, 81, 640 co. 2 e 61 n. 7 c.p, in Civitaluparella dal 10/9/08 al 5/6/12 per i primi due reati e dal 2/11/05 al 21/5/10 per l'ultimo, e riuniti gli stessi dal vincolo della continuazione, veniva condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

All'imputato veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla rimessione in pristino a sue spese entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.

Veniva altresì disposta la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie dell'imputato sino all'ammontare di euro 110.000.

Nei confronti della società D.A.S srl veniva, inoltre, applicata la sanzione pecuniaria pari a 200 quote del valore di euro 300 ciascuna, per complessivi euro 60.000, nonché le sanzioni interdittive, per la durata di mesi sei, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti e contributi, ovvero la revoca di quelli già concessi dalla pubblica amministrazione, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'imputato e la società D.A.S venivano, infine, condannati in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad euro 110.000, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della medesima.

Avverso la menzionata sentenza proponevano appello il Procuratore della Repubblica, il difensore dell'imputato ed il difensore della società DAS.

Deduciva, in particolare, il Procuratore della Repubblica che la gravità dei fatti indicati più volte dallo stesso Tribunale non consentiva di partire dalla pena minima di anni uno, ma da quella base di anni uno e mesi sei di reclusione, per giungere a quella finale di anni due; che la confisca nel caso in esame doveva essere disposta non per equivalente, ma in via diretta, atteso che era stato eseguito il sequestro preventivo fino alla concorrenza di euro 110.000 di beni intestati all'imputato su titoli presenti su un deposito titoli acceso presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Guardiagrele; che, secondo la Suprema Corte, quando il profitto del reato era costituito da somme di denaro, il sequestro preventivo e la confisca assumevano sempre la natura di confisca diretta; che doveva essere disposto, ai sensi dell'art. 19 D. Lvo n. 231/01, la confisca diretta o per equivalente dell'importo di euro 110.000 a carico della società e che, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, il profitto dell'illecito penale commesso dal legale



rappresentante della società, costituito da una somma di danaro, andava confiscato sempre in via diretta, anche nei riguardi dell'ente.

Il Procuratore della Repubblica concludeva chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.200 di multa ed il sequestro e la confisca della somma di euro 110.000 quale profitto diretto del reato di truffa aggravata.

I difensori dell'imputato Alimonti Guido e della società D.A.S deducevano che il reato di cui al capo A) non era configurabile, poiché tutti i lavori posti in essere presso la cava di Civitaluparella erano stati realizzati in presenza di regolare autorizzazione paesaggistica ed in conformità al progetto di coltivazione della cava; che, a conferma dell'esistenza dell'autorizzazione, vi era la circostanza che il Tribunale di Chieti, all'esito del giudizio di rinvio, aveva accertato la sussistenza dei presupposti indicati dalla Suprema Corte e, per l'effetto, aveva disposto la revoca del sequestro preventivo della cava; che, con riferimento al reato di cui al capo B1), occorreva distinguere l'autorizzazione paesaggistica dalla concessione regionale, atteso che la prima era un atto autonomo e presupposto della concessione per la coltivazione delle cave; che tale distinzione si ripercuoteva anche sotto il profilo sanzionatorio, laddove, mentre le violazioni delle prescrizioni del nullaosta paesaggistico erano sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 181 D. Lvo n. 42/04, le violazioni delle prescrizioni della concessione amministrativa erano sanzionate solo in via amministrativa; che quelle contestate non erano difformità dall'autorizzazione paesaggistica, ma supposte violazioni dell'art. 7 della concessione amministrativa; che l'attività di coltivazione, al momento del sequestro, era ancora nella fase estrattiva relativa al primo lotto e soltanto ad avvenuta ultimazione della stessa, si sarebbe potuto avviare il recupero ambientale previsto nel progetto assentito; che detto progetto espressamente prevedeva come nella fase 1 dovessero essere interessate anche parti dei lotti 2 e 3; che

l'interessamento parziale della seconda fase si era reso necessario e inevitabile per consentire l'accesso alla parte di sito interessato alla prima fase; che, dall'accertamento eseguito il 9/11/12 dal Servizio attività estrattive della Regione Abruzzo, non era emersa alcuna irregolarità nella coltivazione della cava; che i dati statistici potevano essere utilizzati solo in forma aggregata e per scopi statistici; che soltanto dal 25/2/2009 era stata disposta la voltura in favore della società DAS, di cui l'imputato era legale rappresentante, della concessione mineraria rilasciata in origine alla società SAD, cui l'imputato era estraneo; che l'imputato aveva provveduto in contraddittorio con il Comune all'effettuazione della misurazione della cava, per la quantificazione del materiale estratto, in data 25/5/2010 alla presenza del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune; che nel maggio 2004 si era proceduto in contraddittorio tra le parti al rilievo planimetrico della cava comunale per la valutazione del quantitativo di materiale da estrarre e successivamente in data 25 maggio 2010 si era proceduto alla quantificazione del materiale prelevato dall'anno 2004 e che altro verbale di verifica era stato redatto nel gennaio 2014; che in sede dibattimentale era emerso che gli assistenti del consulente del P.M. in palese violazione del disposto dell'art. 228 c.p.p., avevano rivestito il ruolo surrogatorio del perito del P.M.; che l'attività svolta dal consulente del P.M., al di là della sua inutilizzabilità, non poteva rilevare neanche dal punto di vista probatorio, sia per le evidenti imprecisioni, sia per le gravi omissioni in merito ai mancati riscontri in dibattimento rispetto alle sue conclusioni; che il consulente del P.M. aveva confermato di non aver verificato l'esistenza della documentazione concernente le misurazioni in contraddittorio effettuate negli anni 2004, 2010 e 2014; che il consulente tecnico della difesa aveva evidenziato la contraddittorietà e la inattendibilità della consulenza del P.M. e che il giudice di prime cure aveva omesso di verificare il difetto di riferibilità soggettiva in capo alla ditta D.A.S., unitamente



all'imputato Alimonti Guido, atteso che le presunte condotte oggetto di contestazione afferivano ad epoche di riferimento rispetto alle quali l'imputato e la società DAS erano estranei.

I suddetti difensori concludevano chiedendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla nomina di un perito d'ufficio per accertare la conformità dei lavori di escavazione con l'autorizzazione assentita ed i quantitativi oggetto di estrazione e, nel merito, l'assoluzione dell'Alimonti e della società D.A.S dai reati ascritti, quanto meno per insufficienza della prova, in subordine, la riduzione della pena e la concessione della sospensione condizionale senza subordinarla alla remissione in pristino, il rigetto della domanda risarcitoria e la revoca della confisca dei beni.

All'odierna udienza, al termine della discussione, il Pubblico Ministero, il difensore della parte civile ed i difensori dell'imputato e della società D.A.S concludevano come in epigrafe.

Ad avviso della Corte la sentenza impugnata deve essere riformata.

Ed invero, per la configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 734 c.p. è necessario che la condotta di distruzione o di alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità sia stata posta in essere, evidentemente, in assenza o in difformità dalla relativa autorizzazione, atteso che, come pure è stato evidenziato in giurisprudenza (v. Cass. 14433/04), gli interventi su beni tutelati, previamente assentiti dal provvedimento autorizzatorio delle autorità preposte alla tutela del vincolo, non possono integrare il menzionato reato, mentre, per la integrazione della contravvenzione prevista dall'art. 181 comma 1 D. Lvo n. 42/04 - e non comma 1 bis let. a), come applicato dal primo giudice, in quanto detto comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 56/16 -, è necessario che siano eseguiti lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa.

Ciò posto, si osserva che il giudice di primo grado ha ritenuto l'imputato colpevole dei suddetti reati per avere il medesimo violato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale alla riattivazione della cava, come elencate nel capo B1) della rubrica.

Occorre tuttavia evidenziare che, ai sensi dell'art. 146 comma 4 D. Lvo n. 42/04, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento e, pertanto, nella fattispecie, l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata in data 24/4/03 dalla Direzione del Territorio della Giunta della Regione Abruzzo, deve essere tenuta distinta rispetto all'autorizzazione regionale alla coltivazione della cava (concessione mineraria), rilasciata con determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo in data 10/9/2003 in favore della ditta S.A.D srl, successivamente trasferita, con determina del 25/2/2009, alla ditta D.A.S, con la conseguenza che le prescrizioni dell'autorizzazione regionale alla coltivazione della cava indicate nel capo B1) della rubrica non possono essere riferite anche all'autorizzazione paesaggistica, la quale, invece, era stata rilasciata con una sola prescrizione, quella relativa al contenimento della pendenza dei gradoni a 35%, intesa come pendenza media del singolo gradone.

Ebbene, tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie al capo A) della rubrica è stata espressamente contestata all'Alimonti l'esecuzione di escavazioni presso la cava di calcare in località Ristretta del Comune di Civitaluparella in difformità dall'autorizzazione paesaggistica ed al capo B1) è stata contestata, sempre al predetto, l'esecuzione delle citate escavazioni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica e, in particolare, per non essere stati periodicamente inviati al Servizio di sviluppo attività estrattive della Regione Abruzzo i dati statistici relativi all'attività estrattiva compiuta e per non essere

state rispettate le modalità della sistemazione ambientale durante le escavazioni, così come previste nel progetto approvato.

Dalla documentazione prodotta dalle parti ed acquisita agli atti emerge, tuttavia, che l'imputato disponeva di un'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 24/4/03 e che l'unica prescrizione imposta con detta autorizzazione non poteva ritenersi violata, giacché la pendenza dei gradoni a 35% doveva essere riferita alla sistemazione finale dell'attività di coltivazione, così come precisato nell'autorizzazione stessa e, all'atto del sequestro della cava (6-6-12), l'attività di coltivazione non era ancora terminata, sicché l'imputato deve essere assolto dai reati di cui ai capi A) e B1) per insussistenza del fatto, atteso che le prescrizioni relative all'invio periodico alla Regione Abruzzo dei dati statistici ed il rispetto delle modalità del recupero ambientale non erano prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica, ma prescrizioni della determina dirigenziale alla coltivazione della cava (concessione mineraria), prescrizioni che non possono ritenersi richiamate dall'art. 181 D.Lvo cit, per quanto già osservato.

Relativamente al reato di cui al capo C1), si osserva che, dalla visura storica della società S.A.D, acquisita a seguito dell'ordinanza di questa Corte del 14/7/17, è emerso che l'imputato Alimonti Guido non ha mai ricoperto la carica di amministratore e legale rappresentante della stessa, come invece riportato nel capo d'imputazione, risultando solo un semplice socio di essa, sicché il medesimo dovrebbe rispondere del suddetto reato limitatamente al periodo dal 25/2/2009, data in cui la società D.A.S subentrò alla S.A.D nella già menzionata concessione mineraria, al 21/5/2010, data ultima di consumazione del citato reato.

Tuttavia risulta, dalla documentazione prodotta dalla difesa e dalla deposizione del teste Accili, che in data 25/5/2010 venne effettuata in contraddittorio tra il Comune di Civitaluparella e la DAS srl, nelle persone del responsabile dell'ufficio tecnico comunale geom. Calabrese e del

legale rappresentante della DAS Alimonti G, alla presenza del tecnico M. Accili, appositamente incaricato con determina della Giunta municipale di Civitaluparella del 19/5/10, un rilievo topografico della cava in questione, finalizzato alla quantificazione del materiale estratto dall'apertura della stessa a quel momento, dal quale risultava un quantitativo estratto pari a 166.610 mc, per cui non possono configurarsi comportamenti, anche omissivi, qualificabili come artifici o raggiri posti in essere dall'Alimonti e dalla D.A.S srl nei confronti del citato Comune, indicato nel capo d'imputazione come soggetto passivo del reato.

Peraltro il conteggio del materiale estratto dalla cava, effettuato dal consulente tecnico del P.M e fatto proprio dal giudice di primo grado, oltre a presentare una serie di problematiche, così come evidenziate dai difensori nei rispettivi atti di appello (individuazione della scarpata di rilascio, parametri inseriti e metodo di calcolo), è stato suddiviso in parti uguali per ciascun anno in maniera del tutto presuntiva, atteso che in un anno potrebbe essere stato estratto più materiale ed in un altro di meno e, quindi, non sarebbe neanche possibile accertare quanto materiale sia stato estratto nel periodo dal 25/2/09 al 21/5/10, riferibile all'Alimonti Guido ed alla società D.A.S, sicché, sia l'uno, che l'altra devono essere assolti dal reato di cui al capo C1) per non avere commesso il fatto ed a ciò consegue la revoca della confisca della somma di euro 110.000, disposta dal primo giudice, somma da restituirsi all'avente diritto.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza in data 4/2/2016 del Tribunale di Lanciano, appellata dall'imputato Alimonti Guido, dal responsabile amministrativo D.A.S srl e dal Procuratore della Repubblica, assolve l'Alimonti dai reati di cui ai capi A) e B1) della rubrica


perché il fatto non sussiste ed il medesimo e la società D.A.S srl dal reato di cui al capo CI) per non avere commesso il fatto.

Revoca la confisca di quanto in sequestro, disponendone la restituzione all'avente diritto.


Motivazione entro il 30/11/2017.

L'Aquila 25/9/2017

Il consigliere estensore



Il Presidente



Copia conforme all'originale  
L'Aquila, il 05-02-2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Paola Manetta

*P. Manetta*

N. 126 / 2018 R.G. Trib.

N. 1393 / 2015 R.G. notizie di reato



TRIBUNALE DI LANCIANO

SENTENZA

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale, composto da:

- Dott. GIOVANNI NAPPI Presidente est.
Dott.ssa MARIA R. BONCOMPAGNI Giudice
Dott. ssa STEFANIA CANTELM I Giudice O. T.

alla pubblica udienza del 9 dicembre 2020 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1) Guido ALIMONTI, nato 21.9.77 a Guardiagrele ed ivi res. in
Via Occidentale, n. 150, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. Pierluigi Maria, Tenaglia del Foro di Chieti,
libero-assente;
2) Emidio ALIMONTI, nato 7.9.46 a Guardiagrele ed ivi res. in
Via Occidentale, n. 150, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. Pierluigi Maria, Tenaglia del Foro di Chieti,
libero-presente;

N. 369 / 2020 Reg. Sent.

del 9.12.2020

P.M. dott. F. Carusi

Data del deposito

10.12.2020

E' passata in giudicato

il

Ricevuto il

Estratto al P.M. per esecuzione

Ufficio Recupero Crediti

N. Mod. 3SG

Redatta scheda il



3) **Mariano FICCA**, nato 7.2.58 a Civitaluparella ed ivi res. in  
Via Semona, n. 4, libero-presente.

difesi di fiducia dagli avv. ti Pierluigi Tenaglia, del Foro di CHIETI

Avv. Maurizio Sante Minichilli, del Foro di CHIETI

per Alimonti Guido e Alimonti Emidio;

difeso di fiducia dall'Avv. Maurizio Giannattasio, del Foro di ISERNIA

per Ficca Mariano;

per la parte civile costituita **Comune di Civitaluparella**

l'avv. Cristiana Rulli del Foro di LANCIANO.

### IMPUTATI

Del delitto p. e p. dagli artt. 117 e 323 c.p. perché "FICCA Mariano, in qualità di Sindaco del Comune di Civitaluparella, "ALIMONTI Emidio, quale Consigliere d'amministrazione e amministratore delegato dal 9 marzo 2012, (iscrizione del 6 aprile 2012), nonché di Presidente del Consiglio d'Amministrazione dal 12 maggio 2014, della DAS srl;

"ALIMONTI Guido, perché partecipava concretamente alla gestione della società anche dopo la cessazione delle cariche (cui subentrava ALIMONTI Emidio) di legale rappresentante e di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della DAS srl;

ALIMONTI Emidio e ALIMONTI Guido quali beneficiari, consapevoli delle illegittimità sotto indicate e degli ingiusti vantaggi patrimoniali che conseguivano, FICCA Mariano, in violazione:

- dell'art. 97 della Costituzione, di natura precettiva in relazione all'imparzialità dell'azione del pubblico funzionario, con divieto di favoritismo;

- dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo cui "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. Incolumità pubblica definita, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 (emanato ex art. 54, comma 4-bis, d.lgs. cit.) quale "integrità fisica della popolazione";

emetteva in data 7 aprile 2014, "l'ordinanza sindacale ex art. 54 del TUEL n.3/2014" con cui ORDINAVA "la eliminazione dello sperone roccioso ubicato nella porzione Nord-Est della cava Ristretta mediante asportazione/abbattimento dello stesso" e "la "bonifica" dell'area interessata mediante rimozione ed eliminazione dei massi rocciosi di risulta" affidando "l'incarico della esecuzione dei lavori relativi a dette operazioni al concessionario gestore della cava per le ragioni esposte nelle premesse", con notifica al concessionario Soc. DAS srl con sede operativa in Civitaluparella C.da Patine n. 1.



In particolare, l'ordinanza:

a) non era preventivamente inviata al Prefetto, come previsto dall'art. 54, comma 4;  
b) era priva dei requisiti dei requisiti della contingibilità ed urgenza e del fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica ovvero l'integrità fisica della popolazione, come risulta, tra l'altro:

1) dalla rappresentazione iniziale da parte di ALIMONTI Emidio di un presunto pericolo relativo allo sperone roccioso nel corso della Conferenza dei servizi tenuta il 14.2.2014 presso la Regione Abruzzo finalizzata a esaminare l'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva della cava da parte della DAS (in atto il sequestro penale in atto nel proc. n. 697/12 per violazione degli artt. 734 c.p., 181 d.lgs. n. 42/08, 640 bis c.p.). In particolare, dopo che il Sindaco FICCA Mariano aveva esordito rappresentando "la necessità di prosecuzione dell'attività...evidenzia...che il progetto così come approvato non risolve completamente la messa in sicurezza dei luoghi" l'Alimonti si dichiarava disponibile e si impegnava "a presentare al più presto una soluzione esaustiva di dettaglio per l'eliminazione del pericolo costituito dallo sperone roccioso situato sul confine nord est dell'area di intervento";  
2) dal fatto che nella stessa conferenza di servizi citata supra b) non si evidenziava alcun pericolo imminente, tanto che la stessa veniva rinviata "in attesa di acquisire un progetto particolareggiato di messa in sicurezza dello sperone roccioso" da inserire nel progetto relativo alla proroga; progetto mai presentato dalla DAS;  
3) dalla circostanza che, benché prospettato il pericolo (peraltro non imminente) dall'Alimonti il FICCA dava incarico al Geom del Comune di effettuare immediatamente un controllo dello sperone roccioso;

4) dalla presenza in loco dello sperone roccioso in questione da lungo tempo, senza che vi fossero stati mutamenti dello stato di fatto tali da rappresentare un pericolo anche potenziale per le persone, circostanza nota al FICCA, e agli ALIMONTI in quanto, pur se vi era una parvenza di riscontro al pericolo a seguito della relazione in data 31.3.14 del Geom Schieda del Comune di Civitaluparella che faceva riferimento a stati fessurativi altre circostanze varie, queste erano presenti da tempo (e, comunque, non vi erano elementi per ritenere un aggravamento della situazione):

- nel progetto di ampliamento presentato dalla DAS (approvato con atto n. 81 in data 28 novembre 2011, dalla Giunta de Comune di Civitaluparella, pubblicato sul B.U.R.A. in data 30 dicembre 2011) si prevedeva alle Tavole A1.2 (planimetria stato attuale) e A1.3(planimetria stato finale) "l'eliminazione dello sperone roccioso situato sul confine Nord-Est dell'area di intervento";

- nella citata delibera del 28 novembre 2011, nella premessa si sottolineava che l'ampliamento della suddetta cava era stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale, anche per il motivo che il progetto prevedeva "l'eliminazione del pericolo dello sperone roccioso posto ad Est non compreso nel precedente progetto";

5) dal riferimento, inserito nella parte dispositiva dell'ordinanza, all'esecuzione dei lavori da parte della DAS srl "in conformità agli elaborati progettuali proposti dalla ditta concessionaria della cava al comune, redatti in pedissequo ossequio del progetto di ampliamento dell'attività estrattiva in data 29/12/2011, regolarmente autorizzata dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo in data 22/02/2012 - della Regione Abruzzo - Direzione della Presidenza Parchi e Territorio in data 20/03/2012", laddove:

- il progetto di ampliamento del 29/11/2011, pur prevedendo l'eliminazione dello sperone roccioso, non presentava elaborati dettagliati e particolareggiati relativi all'intervento di messa in sicurezza dello sperone roccioso in oggetto;

- era stato rilasciato, in data 20/3/12, solo il NO della competente Soprintendenza, ma il procedimento di proroga dell'autorizzazione presentava gravi carenze istruttorie note al FICCA e agli ALIMONTI.

c) presentava una motivazione puramente apparente in ordine al pericolo per l'incolumità pubblica in considerazione, oltre a quanto indicato supra a) e b), del riferimento (circostanze indicate direttamente dal FICCA e inserite testualmente dal redattore materiale Segretario comunale Acconcia Domenico):

"ritenuto pertanto di dover disporre per la tutela della incolumità e della sicurezza pubblica...la eliminazione dello sperone roccioso in questione, anche al fine di non incorrere nel reato di cui all'art. 426 del codice penale, a motivo del fatto che tale reato può essere ravvisato anche a seguito dell'omesso impedimento dell'evento da parte di soggetti che, come nella specie, siano titolari di una posizione di garanzia contenutisticamente qualificata da poteri e correlativi obblighi...";

Ordinanza emessa al solo fine di intenzionalmente procurare un vantaggio ingiusto patrimoniale alla DAS srl consentendo di riprendere l'attività estrattiva, da un lato bloccata col sequestro disposto nel citato proc. penale, dall'altro dal mancato rinnovo dell'autorizzazione (il cui procedimento era in atto con numerose carenze istruttorie), come si desume:

- dall'iter procedimentale descritto e dalla situazioni di fatto evidenziate;

- dal contenuto dell'ordinanza sindacale che prevedeva non solo l'eliminazione dello sperone roccioso ponendo l'onere a carico della Das, ma anche "la bonifica dell'area interessata mediante rimozione ed eliminazione dei massi rocciosi di risulta", così consentendo alla DAS srl di rimuovere lo sperone roccioso e di procedere alla successiva lavorazione del materiale lapideo presso gli impianti in loco, tanto che la DAS si attivava prontamente per eseguire le opere "imposte" dal Comune e di rilevante costo, predisponendo quanto necessario per l'esecuzione di opere di rimozione dello sperone roccioso, di trasporto a valle e di lavorazione e vendita secondo le usuali modalità del materiale estratto. Circostanza non verificatasi a seguito del provvedimento emesso dal pubblico ministero in sede di modalità esecutiva dell'autorizzazione concessa dal Giudice nel proc. n. 697/2012 con cui "autorizzava la DAS all'ingresso nell'area ...al solo scopo di effettuare i lavori di cui all'ordinanza n. 3/14" del Sindaco", consentendo: a) la rimozione dello sperone roccioso ritenuto pericolante; b) la rimozione dei massi di risulta in loco, in condizioni di sicurezza, ovvero all'avvio degli stessi, quali rifiuti, il discarica autorizzata; provvedimento impugnato dalla DAS in data 30 luglio 2014 che si doleva di un'eventuale invasione di sfera di competenza del Comune in quanto il materiale dello sperone roccioso, una volta rimosso "frantumato e lavorato (era) idoneo per un suo reimpiego in qualsivoglia campo dell'edilizia civile e nelle opere di viabilità"; impugnativa su cui il Giudice, in data 30.7.14 statuiva il non luogo a provvedere. Doglianza rappresentata dalla DAS anche in altre istanze all'esito delle quali il Tribunale del riesame del con ordinanza del 14/15.4.15 riteneva "condivisibile che il dissequestro sia stato disposto ai soli fini di rimuovere il pericolo...impedendo alla DAS di disporre liberamente delle rocce di



risulta, al fine cautelare di impedire la reiterazione di reati<sup>11</sup>. All'esito la DAS non ha effettuato alcuna attività.

In Civitaluparella il 7 marzo 2014.

### CONCLUSIONI

Il P.M. conclude e chiede per tutti gli imputati l'assoluzione ai sensi del 2° comma art. 530 c.p.p.

la parte civile chiede la condanna di tutti gli imputati alla pena di giustizia e deposita conclusioni scritte e nota spese di cui chiede la liquidazione.

L'avvocato Tenaglia per gli imputati Alimonti Guido e Alimonti Emidio chiede l'assoluzione di entrambi ai sensi del 1° comma art. 530 c.p.p.

L'avvocato Minichilli per gli imputati Alimonti Guido e Alimonti Emidio chiede l'assoluzione di entrambi perché il fatto non sussiste, in subordine l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

L'avvocato Giannattasio per Ficca Mariano chiede l'assoluzione ai sensi del 1° co. art. 530 c.p.p.



## Motivi della decisione

1. Con decreto del 12 febbraio 2018 è stato disposto il giudizio nei confronti degli imputati per il reato *ex artt. 117, 323 c.p.*

L'istruzione dibattimentale si è articolata in escussione di testi e acquisizione di documenti.

2. Il Tribunale assolve gli imputati perché il fatto non sussiste.

2.1. Prima forma della condotta del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) è la "violazione di norme di legge", dopo la novella del 2020 la "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge"; è violazione di norme di legge, sotto il profilo della carenza di potere in astratto oppure, secondo una tesi, in concreto, pur sempre inquadrabile nel cattivo uso del potere con conseguente illegittimità dell'atto, l'adozione di *ordinanze di necessità e urgenza* (a esempio le ordinanze "contingibili e urgenti" del sindaco quale ufficiale del governo *ex art. 54, c. 4, d.lgs. 267/2000*) in assenza dei presupposti previsti dalla legge (necessità e urgenza). Tali ordinanze sono atipiche, nel senso che la legge non ne predetermina il contenuto; ma sono nominate, nel senso che la legge le prevede e ne disciplina i presupposti; e il giudice penale può appunto sindacare la sussistenza dei presupposti di legge del potere di ordinanza *c.d. extra ordinem*.

L'integrazione dell'abuso d'ufficio richiede la *c.d. "doppia ingiustizia"*: ingiusta deve essere la condotta, in quanto violativa di norme di legge; ma ingiusto deve essere anche l'evento di vantaggio o danno (C. 7972/2020); in assenza di danno o vantaggio ingiusti, la condotta violativa può integrare solo un illecito amministrativo. In tal modo si evita di punire illegittimità meramente formali, quali a esempio quelle che secondo l'art. 21-*octies* l. n. 241/1990 non comporterebbero nemmeno l'annullamento dell'eventuale provvedimento amministrativo adottato; tali illegittimità, infatti, non procurano la lesione antigiuridica.



di un interesse direttamente (diritto soggettivo) o indirettamente (interesse legittimo: C. 44598/2019) tutelato, ma solo, al limite, di un mero *interesse procedimentale*, sicché anche il vantaggio a esse connesso non può essere qualificato ingiusto.

Ai sensi dell'art. 54, c. 4-*bis*, d.lgs. 267/2000, "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione".

2.2. Il capo di imputazione addebita a Mariano Ficca, Emidio Alimonti e Guido Alimonti che, "FICCA Mariano, in qualità di Sindaco del Comune di Civitaluparella. [...] ALIMONTI Emidio, quale Consigliere d'amministrazione e amministratore delegato dal 9 marzo 2012 [...] nonché [...] Presidente del Consiglio d'Amministrazione dal 12 maggio 2014. della DAS srl; [...] ALIMONTI Guido, perché partecipava concretamente alla gestione della società anche dopo la cessazione delle cariche (cui subentrava ALIMONTI Emidio) di legale rappresentante e di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della DAS srl;

ALIMONTI Emidio e ALIMONTI Guido quali beneficiari, consapevoli delle illegittimità sotto indicate e degli ingiusti vantaggi patrimoniali che conseguivano, FICCA Mariano, in violazione:

- dell'art. 97 della Costituzione, di natura precettiva in relazione all'imparzialità dell'azione del pubblico funzionario, con divieto di favoritismo;

- dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 [...], secondo cui "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione[']". Incolumità pubblica definita, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 (emanato ex



art. 54, comma 4-bis, d.lgs. cit.) quale 'integrità fisica della popolazione':

emetteva in data 7 aprile 2014, 'l'ordinanza sindacale ex art. 54 del TUEL n.3/2014' con cui ORDINAVA 'la eliminazione dello sperone roccioso ubicato nella porzione Nord-Est della cava Ristretta mediante asportazione/abbattimento dello stesso' e la 'bonifica' dell'area interessata mediante rimozione ed eliminazione dei massi rocciosi di risulta' affidando 'l'incarico della esecuzione dei lavori relativi a dette operazioni al concessionario gestore della cava per le ragioni esposte nelle premesse' [...].


In particolare, l'ordinanza:

a) non era preventivamente inviata al Prefetto, come previsto dall'art. 54, c. 4;

b) era priva dei requisiti [...] della contingibilità ed urgenza e del fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica ovvero l'integrità fisica della popolazione, come risulta, tra l'altro:

1) dalla rappresentazione iniziale da parte di ALIMONTI Emidio di un presunto pericolo relativo allo sperone roccioso nel corso della Conferenza dei servizi tenuta il 14.2.2014 presso la Regione Abruzzo finalizzata a esaminare l'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva della cava da parte della DAS (in atto il sequestro penale [...] nel proc. N. 697/12 per violazione degli artt. 734 c.p., 181 d.lgs. n. 42/08, 640 bis c.p.). In particolare, dopo che il Sindaco FICCA Mariano aveva esordito rappresentando 'la necessità di prosecuzione dell'attività... evidenzia... che il progetto così come approvato non risolve completamente la messa in sicurezza dei luoghi' l'Alimonti si dichiarava disponibile e si impegnavo 'a presentare al più presto una soluzione esaustiva di dettaglio per l'eliminazione del pericolo costituito dallo sperone roccioso situato sul confine nord est dell'area di intervento';

2) dal fatto che nella stessa conferenza di servizi citata supra b) non si evidenziava alcun pericolo imminente, tanto che la stessa veniva



rinviata 'in attesa di acquisire un progetto particolareggiato di messa in sicurezza dello sperone roccioso' da inserire nel progetto relativo alla proroga; progetto mai presentato dalla DAS;

3) dalla circostanza che, benché prospettato il pericolo (peraltro non imminente) dall'Alimonti il FICCA dava incarico al Geom. del Comune di effettuare immediatamente un controllo dello sperone roccioso;

4) dalla presenza in loco dello sperone roccioso in questione da lungo tempo, senza che vi fossero stati mutamenti dello stato di fatto tali da rappresentare un pericolo anche potenziale per le persone, circostanza nota al FICCA e agli ALIMONTI in quanto, pur se vi era una parvenza di riscontro al pericolo a seguito della relazione in data 31.8.14 del Geom. Schieda del Comune di Civitaluparella che faceva riferimento a stati fessurativi [e] altre circostanze varie, queste erano presenti da tempo (e, comunque, non vi erano elementi per ritenere un aggravamento della situazione):

- nel progetto di ampliamento presentato dalla DAS (approvato con atto n. 81 in data 28 novembre 2011, dalla Giunta del Comune di Civitaluparella, pubblicato sul B.U.R.A. in data 30 dicembre 2011) si prevedeva alle Tavole A1.2 (planimetria stato attuale) e A1.3 (planimetria stato finale) 'l'eliminazione dello sperone roccioso situato sul confine Nord-Est dell'area di intervento';

- nella citata delibera del 28 novembre 2011, nella premessa si sottolineava che l'ampliamento della suddetta cava era stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale, anche per il motivo che il progetto prevedeva l'eliminazione del pericolo dello sperone roccioso posto ad Est non compreso nel precedente progetto';

5) dal riferimento, inserito nella parte dispositiva dell'ordinanza, all'esecuzione dei lavori da parte della DAS sri 'in conformità agli elaborati progettuali proposti dalla ditta concessionaria della cava al comune, redatti in pedissequo ossequio del progetto di ampliamento dell'attività estrattiva in data 29/12/2011, regolarmente autorizzata dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per



l'Abruzzo in data 22/02/2012 - d[ella] Regione Abruzzo - Direzione della Presidenza Parchi e Territorio in data 20/03/2012', laddove:

- il progetto di ampliamento del 29/11/2011, pur prevedendo l'eliminazione dello sperone roccioso, non presentava elaborati dettagliati e particolareggiati relativi all'intervento di messa in sicurezza dello sperone roccioso in oggetto;

- era stato rilasciato, in data 20/3/12, solo il NO della competente Soprintendenza, ma il procedimento di proroga dell'autorizzazione presentava gravi carenze istruttorie note al FICCA e agli ALLI-MONTI[...];

c) presentava una motivazione puramente apparente in ordine al pericolo per l'incolumità pubblica in considerazione, oltre a quanto indicato supra a) e b), del riferimento (circostanze indicate direttamente dal FICCA e inserite testualmente dal redattore materiale Segretario comunale Acconcia Domenico):

'ritenuto pertanto di dover disporre per la tutela della incolumità e della sicurezza pubblica... la eliminazione dello sperone roccioso in questione, anche al fine di non incorrere nel reato di cui all'art. 426 del codice penale, a motivo del fatto che tale reato può essere ravvisato anche a seguito dell'omesso impedimento dell'evento da parte di soggetti che, come nella specie, siano titolari di una posizione di garanzia contenutisticamente qualificata da poteri e correlativi obblighi...[...];

[o]rdinanza emessa al solo fine di intenzionalmente procurare un vantaggio ingiusto patrimoniale alla DAS srl consentendo di riprendere l'attività estrattiva, da un lato bloccata col sequestro disposto nel citato proc. penale, dall'altro dal mancato rinnovo dell'autorizzazione (il cui procedimento era in atto con numerose carenze istruttorie), come si desume:

- dall'iter procedimentale descritto e dall[e] situazioni di fatto evidenziate;



- dal contenuto dell'ordinanza sindacale che prevedeva non solo l'eliminazione dello sperone roccioso ponendo l'onere a carico della Das, ma anche 'la bonifica dell'area interessata mediante rimozione ed eliminazione dei massi rocciosi di risulta', così consentendo alla DAS srl di rimuovere lo sperone roccioso e di procedere alla successiva lavorazione del materiale lapideo presso gli impianti in loco, tanto che la DAS si attivava prontamente per eseguire le opere 'imposte' dal Comune e di rilevante costo, predisponendo quanto necessario per l'esecuzione di opere di rimozione dello sperone roccioso, di trasporto a valle e di lavorazione e vendita secondo le usuali modalità del materiale estratto. Circostanza non verificatasi a seguito del provvedimento emesso dal pubblico ministero in sede di modalità esecutiva dell'autorizzazione concessa dal Giudice nel proc. n. 697/2012 con cui 'autorizzava la DAS all'ingresso nell'area... al solo scopo di effettuare i lavori di cui all'ordinanza n. 3/14[...] del Sindaco', consentendo a) la rimozione dello sperone roccioso ritenuto pericolante; b) la rimozione dei massi di risulta in loco, in condizioni di sicurezza, ovvero all'avvio degli stessi, quali rifiuti, in discarica autorizzata; provvedimento impugnato dalla DAS in data 30 luglio 2014 che si doleva di un'eventuale invasione di sfera di competenza del Comune in quanto il materiale dello sperone roccioso, una volta rimosso 'frantumato e lavorato (era) idoneo per un suo reimpiego in qualsivoglia campo dell'edilizia civile e nelle opere di viabilità'; impugnativa su cui il Giudice, in data 30.7.14 statuiva il non luogo a provvedere. Doglianza rappresentata dalla DAS anche in altre istanze all'esito delle quali il Tribunale del riesame [...] con ordinanza del 14/15.4.15 riteneva "condivisibile che il dissequestro sia stato disposto ai soli fini di rimuovere il pericolo... impedendo alla DAS di disporre liberamente delle rocce di risulta, al fine cautelare di impedire la reiterazione di reati". All'esito la DAS non ha effettuato alcuna attività.

In Civitaluparella il 7 marzo 2014".

2.3. I comportamenti predetti *non* sono provati quanto ai presupposti della fattispecie di reato contestata, unica fattispecie configurabile a qualificazione dei fatti stessi.



La condotta di abuso d'ufficio prospettata dall'accusa consiste nell'adozione di un provvedimento amministrativo, in particolare di una ordinanza sindacale *ex art.* 54, c. 4, d.lgs. 267/2000, per la quale però non è predicabile alcuna illegittimità, tantomeno una illegittimità *rilevante* ai fini dell'art. 323 c.p., per la dirimente ragione che dell'ordinanza stessa sussistevano i presupposti previsti dalla legge, nei sensi di cui a seguire; il che, tra l'altro, risulta già dalla stessa descrizione dell'addebito contenuta nel capo di imputazione.

2.3.1. In primo luogo, il fatto che "sperone roccioso in questione" e "stati fessurativi" fossero "presenti da tempo" non esclude la ragionevolezza di una valutazione (ovviamente *ex ante*) di imminenza del pericolo; e anzi il trascorrere del tempo non poteva che deporre per un aggravamento del pericolo.

D'altronde, l'ausiliario di PG che, incaricato su delega della Procura, ha redatto la "relazione di consulenza tecnica" in atti, De Acetis, esaminato all'udienza del 6 novembre 2019, rappresenta quanto risulta chiaramente dal relativo quesito, ossia che "non mi è stato richiesto [...] di fare delle verifiche a mezzo monitoraggio di ditte specializzate o strumentali per verificare o meno se ci fosse un concreto e reale pericolo di questo sperone roccioso" (corsivo del Tribunale); e infatti non è in atti alcun accertamento tecnico che dichiari la *insussistenza* di tale pericolo.

In secondo luogo, lo stesso capo di imputazione rappresenta che i *medesimi* comportamenti disposti nell'ordinanza sindacale n. 3/2014, in particolare la "eliminazione dello sperone roccioso" ("mediante asportazione/abbattimento dello stesso") e la "bonifica dell'area interessata mediante rimozione ed eliminazione dei massi rocciosi di risulta", sono stati *autorizzati* "dal Giudice nel proc. n. 697/2012" e dal "pubblico ministero in sede di modalità esecutiva dell'autorizzazione" ("al solo scopo di effettuare i lavori di cui all'ordinanza n. 3/14"), appunto "consentendo" "la rimozione dello sperone roccioso ritenuto pericolante" e "la rimozione dei massi di risulta in loco, in



condizioni di sicurezza, ovvero [...] avvio degli stessi, quali rifiuti, i[n] discarica autorizzata”.

I comportamenti autorizzati dal “Giudice nel proc. n. 697/2012” sono altresì *tutti* i comportamenti rilevanti previsti nell’ordinanza sindacale, che aggiunge solo l’ulteriore “continuo monitoraggio dei luoghi” e che, tra l’altro, quanto a “rimozione ed eliminazione dei massi rocciosi di risulta”, *motiva specificamente*, e ulteriormente, che la rimozione è disposta in quanto essi “a loro volta, rotolando a valle, potrebbero provocare conseguenze letali per le persone e/o i mezzi che dovessero transitare a valle”, ossia sempre nell’ottica di un intervento preventivo a fronte di un pericolo per l’incolumità pubblica.

In definitiva, se anche una autorizzazione meramente *cautelare* (quale è una autorizzazione in deroga a un provvedimento di sequestro preventivo, nel caso di specie sequestro del 18 febbraio 2014, “custode giudiziario” Guido Alimonti) non è sufficiente a escludere la illiceità del comportamento autorizzato, rileva però che anche i magistrati di tale autorizzazione (confermata in riesame, come risulta dallo stesso capo di imputazione), evidentemente, hanno ritenuto di *non escludere la sussistenza del pericolo e la funzionalità dei comportamenti autorizzati* (che, come detto, sono sostanzialmente gli stessi comportamenti disposti dall’ordinanza sindacale) alla rimozione di quel pericolo.

2.3.2. L’ordinanza sindacale 3/14 richiama la “relazione predisposta dall’Ufficio Tecnico del Comune”. Ebbene, la “Relazione di sopralluogo” del “Tecnico Comunale Convenzionato Dott. Geom. Donatello Schieda, del 3 aprile 2014 (in capo di imputazione indicata con data “31.3.14”), avente a oggetto “Verifica delle condizioni di sicurezza dello sperone roccioso, cava in località ‘Ristretta’ del Comune di Civitaluparella”, rappresenta, “Con riferimento al sopralluogo effettuato in loco ed alla documentazione fotografica”, che “si evidenzia [...] nell’ambito del suddetto sperone uno stato fessurativo assai manifesto che per la particolare configurazione morfologica e le condizioni di



giacitura dei giunti degli strati rocciosi, può creare rischio di scoscendimenti di porzioni anche rilevanti di roccia in posto, con pericolo di coinvolgimento di persone o mezzi che possono eventualmente transitare a valle. Fenomeni già verificat[i]si nel breve tempo di fermo dei lavori, come da foto in allegato, in diversi posti della cava. Infatti il luogo in esame è meta continua di cacciatori sia per battute di caccia che per l'allenamento dei cani, di cercatori di funghi e di tartufi, di persone in cerca di legna e di escursionisti nel fine settimana. Pertanto, alla luce di quanto rilevato e riferito, si ritiene necessaria l'attuazione di tutti i provvedimenti indispensabili e volti a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica provvedendo alla eliminazione dello sperone roccioso, oltre alla assicurazione di un costante monitoraggio e manutenzione del fronte cava, stante l'instabilità della roccia a causa della presenza di strati argillosi".

Anche i testi sentiti confermano che la situazione dello sperone era idonea a prospettare un pericolo di crollo-cedimento.

*De Lollis*, udienza del 10 luglio 2019: "nell'area dello sperone, c'era una specie di... [...] crepa. Questo lo posso dire"; "sul lato a monte dello sperone si vedeva una crepa sulla parete rocciosa [...] sullo sperone" "orizzontale" "Sopra lo sperone c'era un pianoro che era l'area [...] dove stavano lavorando [...] là era visibile un segno che era trasversale", larga "Sarà stata, diciamo, quattro, cinque centimetri. Comunque era visibile ad occhio nudo [...] poteva essere pericoloso nel camminamento".

*Consorte*, udienza del 6 novembre 2019: "per quanto concerne lo sperone roccioso, che era quella parte che è rimasta della cava integra tra virgolette, quindi sospesa, perché lo scavo è avvenuto tutto intorno, quindi c'era rimasto questo sperone che fuoriusciva".

*De Acetis*, ancora udienza del 6 novembre 2019: "Non poteva escludersi che ci fosse [un pericolo di crollo dello sperone], perché c'erano stati anche diciamo crolli di materiale, in genere sotto c'era, mi ricordo c'era una strada dove ci si passava con i fuoristrada, comunque anche a piedi", "lo stato fessurativo era visibile, e poi c'erano stati,

da quello che ho visto in atti, dei crolli di materiale già in precedenza alla base diciamo dello sperone”.

*De Flavii*, udienza del 4 marzo 2020: lo sperone “C” è sempre stato, però nel realizzare il progetto diventava ancora più evidente, come posso dire, più marcato”, “esatto” cambiava morfologia, “andarci a lavorare sotto diventa pericoloso”.

*Schieda*, udienza del 24 giugno 2020: “comunque nell’ambito di tutta la cava c’erano stati di fessurazioni che potevano creare pericoli. Però, voglio dire, il rilievo era sempre visivo. Ci sono delle fessurazioni, però che cosa succede dentro non lo posso sapere”.

2.3.3. Da quanto sopra discende che la valutazione (tecnica) di pericolo posta a fondamento dell’ordinanza sindacale, anche a ritenerla opinabile, era comunque *attendibile* (ragionevole), e poiché il controllo del giudice sull’esercizio della discrezionalità tecnica della p.a. è, al più, un controllo intrinseco *debole*, ossia non può spingersi a sostituire la valutazione tecnica attendibile della p.a., ne discende l’insussistenza dell’abuso d’ufficio contestato *anche a ritenere* che lo stesso ricomprenda l’illegittimità per eccesso di potere (ma C. 49485/2019 lo esclude e d’altronde per l’esclusione depone univocamente la nuova formulazione dell’art. 323 c.p.), qui *sub specie* di c.d. “travisamento dei fatti”, in particolare di “fatti complessi” il giudizio rappresentativo dei quali è, appunto, un giudizio tecnico improntato a regole incerte od opinabili.

È sul punto è appena il caso di rilevare che la valutazione di pericolo è una valutazione *ex ante*; e che, quindi, la ragionevolezza della stessa non è di per sé esclusa dal fatto che il pregiudizio di cui è stato ritenuto il pericolo, nei fatti, non si sia *ex post* verificato *nonostante* la mancata rimozione del pericolo.

Inoltre, nel caso di specie, a fronte della sussistenza del presupposto dell’urgenza, è del tutto ragionevole che l’ordinanza contestata abbia disposto che “alla eliminazione dello sperone roccioso possa provve-



dere il concessionario gestore della cava nella quale lo sperone insiste per la gran parte della sua dimensione [...] nel rispetto delle modalità esecutive stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale", come dall'ordinanza stessa motivato (in quanto "lo stesso concessionario della cava" "dispone, 'in loco', dei mezzi e delle attrezzature idonee"); sicché, anche quanto alla *scelta del soggetto* cui affidare l'esecuzione dei lavori necessari per i disposti "asportazione ovvero abbattimento dello sperone roccioso", l'ordinanza sindacale non presenta alcun profilo di illegittimità rilevante per la integrazione del reato di abuso di ufficio.

2.3.4. Il Tribunale osserva ancora quanto segue.

2.3.4.1. Ai sensi dell'art. 54, c. 4, d.lgs. 267/2000, "I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"; e appunto l'ordinanza sindacale 3/14 dispone di "inviare per conoscenza copia della presente al Prefetto di Chieti". Che poi l'ordinanza stessa sia stata inviata o meno al prefetto non rileva *né*, evidentemente, ai fini della legittimità dell'ordinanza, anche a ritenere che si sarebbe trattato di una illegittimità non meramente formale idonea a integrare l'abuso d'ufficio; *né* comunque, in difetto della contestazione in capo di imputazione di un comportamento *successivo* del sindaco adottante che abbia impedito o comunque vietato la disposta comunicazione al prefetto, ai fini della integrazione di una condotta di abuso d'ufficio.

2.3.4.2. La Conferenza dei Servizi del 14 febbraio 2014, richiamata anche in capo di imputazione, che dispone il *rinvio* dell'"esame dell'istanza in attesa di acquisire un progetto particolareggiato di messa in sicurezza dello sperone roccioso", ha avuto a "oggetto" (intestazione del verbale della conferenza) una "Istanza di proroga", ossia, come rappresenta il teste Ciuca (relativo segretario verbalizzante; udienza del 4 marzo 2020), "non [...] quello sperone", ma "un'istanza di proroga mi sembra di questa cava", "l'istanza è relativa alla pro-



roga, quindi l'attività estrattiva aveva terminato la sua fase autorizzativa e la ditta aveva fatto un'istanza di proseguimento dell'attività estrattiva". Infatti, in apertura del verbale della conferenza, il sindaco del comune di Civitaluparella dichiara "la necessità di prosecuzione dell'attività intrapresa finalizzata al recupero ambientale dell'area già interessata da un cava". Peraltro, subito dopo in verbale di conferenza, Alimonti rappresenta il "pericolo costituito dallo sperone roccioso situato sul confine Nord-Est dell'area di intervento". Continua il teste Ciuca: nella "seconda parte della conferenza dei servizi, si decise di acquisire un progetto particolareggiato per la messa in sicurezza, nel senso che quello sperone poteva essere eliminato non nell'ambito dell'attività estrattiva autorizzata, ma perché relativo ad un effettivo pericolo che potesse essere sia per gli operatori che nell'ambito della cava".

Ebbene, il procedimento in conferenza di servizi inerente a una istanza di proroga di autorizzazione coltivazione cava (in relazione alla quale, tra l'altro, la "relazione istruttoria" dell'indicato tecnico istruttore esprime parere positivo al "rilascio del nuovo provvedimento di concessione", previa produzione di titoli e progetti e nel rispetto di una serie di previsioni), con esito *rinvio* dell'esame della sopravvenuta rappresentazione di una necessità di messa in sicurezza di area (sperone roccioso) al "confine del versante Nord-Est dell'area di cava" e l'ordinanza sindacale *ex art. 54 d.lgs. 267/2000* che dispone la "eliminazione dello sperone roccioso" hanno oggetto e in particolare *presupposti* del tutto diversi e non sovrapponibili, sicché i presupposti e gli esiti del primo non possono essere utilizzati a parametri di legittimità della seconda.

Altrettanto diversi e non sovrapponibili sono i presupposti di una "richiesta di ampliamento" della cava da parte del concessionario e di una ordinanza sindacale *ex art. 54 d.lgs. 267/2000*; sicché il richiamo nell'ordinanza sindacale al "progetto di ampliamento dell'attività estrattiva in data 29/12/2011", che in capo di imputazione si contesta "pur prevedendo l'eliminazione dello sperone roccioso, non presentava elaborati dettagliati e particolareggiati relativi all'intervento di



messa in sicurezza della sperone roccioso in oggetto", è anch'esso ragionevole *proprio* in quanto riferito a *già disponibile* progetto di *massima* che, pur redatto nella prospettiva *principale* di un ampliamento della cava, era idoneo a fornire una indicazione generale sulle modalità di rimozione nella diversa prospettiva di una necessità e urgenza di provvedere.

2.3.4.3. Anche a ipotizzare un dolo (qui necessariamente intenzionale) di fatto qualificabile nel reato (tra l'altro nell'abuso d'ufficio *non* sussistente allorché l'agente vuole, seppur non esclusivamente, *principalmente* il perseguimento dell'interesse pubblico, perché ne conseguirebbe la "degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale"; C. 51127/2019), ovviamente il reato non è integrato se tale fatto non sussiste; ossia, anche a ipotizzare che Ficca abbia esclusivamente o prevalentemente *voluto* il vantaggio dei coimputati, la sussistenza dei presupposti per un ragionevole (attendibile) *giudizio tecnico di pericolo*, escludendo l'integrazione del fatto dell'abuso d'ufficio rende irrilevante la sussistenza di quella volontà.

2.3.4.4. Infine, lo stesso capo di imputazione rappresenta "Circostanza non verificatasi a seguito del provvedimento emesso dal pubblico ministero in sede di modalità esecutiva dell'autorizzazione concessa dal Giudice", "All'esito la DAS non ha effettuato alcuna attività"; sicché il fatto di cui all'addebito, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere qualificato nel tentativo (compiuto), per insussistenza degli eventi di vantaggio o danno; tra l'altro attenuato per recesso attivo (con condotta omissiva) perché, pur autorizzata dai magistrati, "All'esito la DAS non ha effettuato alcuna attività".

2.3.4. Conclusivamente, anche a prescindere dalla disciplina *processuale* del dubbio sulla prova del fatto (artt. 533, c. 1, c.p.p. e 530, c. 2, c.p.p.), già sul piano *sostanziale*, il principio di ragionevolezza, declinato nel caso di specie come principio di precauzione, imponeva di intervenire anche solo sul *dubbio*, tecnicamente argomentabile (e nel caso di specie argomentato), che il pericolo prospettato sussistesse



e fosse imminente; sicché la valutazione tecnica di pericolo posta a fondamento dell'ordinanza sindacale contestata era *ex ante* attendibile e l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste è, propriamente, una assoluzione ai sensi dell'art. 530, c. 1, c.p.p.

3. Il Tribunale rileva che le difese degli imputati non hanno formulato alcuna "richiesta" ex art. 541, c. 2, c.p.p.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano in composizione collegiale, nel procedimento penale a carico di Guido ALIMONTI nato in Guardiagrele il 21 settembre 1977, Emidio ALIMONTI nato in Guardiagrele il 7 settembre 1946, Mariano FICCA nato in Civitaluparella il 7 febbraio 1958;

visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

gli imputati perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Lanciano il 9 dicembre 2020.

Il presidente est.

Giovanni Nappi

TRIBUNALE DI LANCIANO  
DEPOSITATO OGGI 10.12.2020  
Il Cancelliere  
Silvana PASQUINI

